

STATUTO DEL COMITATO DI ROSA – SAN VITO AL TAGLIAMENTO

TITOLO I - CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Associazione ricreativa sotto la denominazione "COMITATO DI ROSA" con sede sociale in San Vito al Tagliamento.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è assunta con delibera del consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- a) promulgare e divulgare il folclore e le tradizioni della comunità di Rosa;
- b) organizzare forme di promozione del "Pan-Zal", tradizionale prodotto della Comunità di Rosa;
- c) promuovere relazioni con altre associazioni dello stesso tipo, mantenere rapporti di collaborazione con istituti o enti interessati al folclore ed alle tradizioni popolari;
- d) organizzare attività ricreative, del tempo libero e sociali in genere nell'ambito della comunità di Rosa;
- e) promuovere, sostenere o organizzare iniziative culturali o di solidarietà sociale, anche in collaborazione con altri enti o associazioni.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari.

L'Associazione potrà compiere operazioni marginali in ambito commerciale, pubblicitario, immobiliari, mobiliare, finanziario, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità.

Durante la vita dell'associazione, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è fissata in anni 20 (venti) e quindi fino al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrentatre) ed è prorogabile di ventennio in ventennio.

In caso di cessazione o scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 4 - Sostentamento

Il sostentamento dell'Associazione sarà assicurato da:

- a) attività dell'associazione nell'ambito dello statuto e dalla legge;
- b) donazioni;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) quote sociali;
- e) utili o avanzi di gestione che per obbligo di legge sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di quelle ad essa connesse.

Art. 5 - Esercizio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e terminerà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio o rendiconto annuale.

Art. 6 - Soci

L'Associazione ha un numero illimitato di soci.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che siano concretamente interessati alle attività ed alle finalità della Associazione.

Per diventare socio è necessario:

- a) compilare il modulo di iscrizione appositamente predisposto;
- b) versare una quota annua la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo; tale quota non è rimborsabile, non è trasferibile e non è rivalutabile;
- c) ottenere il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ogni socio partecipa di diritto a tutte le attività dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo nuovi temi di intervento, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il socio ha diritto di voto nell'Assemblea solo se maggiorenne.

La qualità di socio si perde per dimissioni e per la esclusione deliberata per motivi gravi, quali la inosservanza delle disposizioni statutarie e degli organi sociali, nonché per reati comportanti la limitazione della libertà personale.

La esclusione del socio, può essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

In caso di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà preventivamente invitare il socio ad esporre le proprie ragioni. L'escluso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, come previsto all'art. 18.

Il mancato versamento della quota sociale, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno equivale a manifestare da parte del socio la sua volontà di recedere dall'Associazione, a meno che lo stesso socio entro i successivi dieci giorni faccia pervenire nella sede dell'Associazione contraria comunicazione scritta assieme al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

Art. 7 - Doveri del socio

Ogni socio ha il dovere di:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere del Consiglio Direttivo;
- b) pagare entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno la quota sociale annua ed eventuali altre somme dovute all'Associazione;
- c) risarcire l'Associazione di qualsiasi danno arrecato al materiale sociale, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività politica in seno all'Associazione;
- e) comunicare al Segretario il proprio indirizzo e recapito telefonico;

- f) partecipare concretamente alle attività della Associazione;
- g) utilizzare con la massima diligenza il materiale e le strutture sociali.

Art. 8 - Diritti del socio

Ogni socio ha i seguenti diritti:

- a) richiedere informazioni al Consiglio Direttivo sulle attività svolte o da svolgere;
- b) presentare al Consiglio Direttivo proposte o suggerimenti circa le attività dell'Associazione;
- c) candidarsi, se maggiorenne, nelle elezioni alle cariche sociali;
- d) votare, se maggiorenne, alle Assemblee;
- e) partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non espressamente invitato;
- f) frequentare la sede sociale e le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo stesso o nell'apposito regolamento.

Art. 9 - Responsabilità

Tutte le attività promosse dall'Associazione si intendono svolte a completo rischio e pericolo dei soci e/o partecipanti.

TITOLO II - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organizzazione dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Segretario;
- d) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) Il Collegio dei Revisori qualora nominato dall'assemblea.

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'Organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni.

L'Assemblea si riunirà in forma ordinaria entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per discutere e deliberare sui seguenti O.d.G.:

- relazione morale e finanziaria del Presidente del Consiglio Direttivo;
- approvazione bilancio consuntivo anno trascorso;
- approvazione bilancio di previsione anno in corso;
- elezione delle cariche sociali quando in scadenza.

Oltre a quanto per legge non derogabile, resteranno di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- modificazioni dello statuto sociale;
- ratifica espulsione o esclusione di soci come da precedente art. 6;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- scioglimento dell'Associazione;

- destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento in conformità al precedente articolo n. 3.

Art. 12 - Consiglio Direttivo o Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed ha una durata triennale. Può essere composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 21 (ventuno) membri eletti fra i soci, il cui numero è determinato dall'Assemblea prima della nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all'insediamento dei successori e possono essere rieletti.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un Presidente, che assume la legale rappresentanza dell'associazione ed un Vice Presidente che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne svolge le funzioni.

In caso di decadenza, morte o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione per cooptazione; tale nomina deve essere convalidata dalla prima Assemblea successiva.

I consiglieri designati in sostituzione di altri cessati dalla carica per qualsiasi motivo, cessano anch'essi dalla carica assieme all'intero Consiglio, a conclusione di ciascun triennio.

Il consigliere dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio decade automaticamente dalla carica.

Al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente spetterà l'incarico di rappresentare legalmente l'Associazione, di convocare il Consiglio Direttivo nonché di vigilare sulla reale osservanza dell'oggetto sociale.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso, allo scopo di realizzare le finalità dell'Associazione e il programma approvato dall'Assemblea in sede di adozione del bilancio preventivo.

Il Consiglio può delegare a uno o più consiglieri la facoltà di compiere atti o categorie di atti, conferendo ad essi la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri conferiti.

Predisporre, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio e predisporre il programma delle attività per l'anno in corso.

Decide il valore della quota associativa.

Art. 13 - Segretario

Il segretario sarà nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dell'Associazione.

Esso dovrà tenere ordinatamente le scritture contabili dell'Associazione.

Dovrà predisporre le sedute del Consiglio Direttivo e le Assemblee nonché redigerne i relativi verbali.

TITOLO III - MODALITA' DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Assemblea dei soci

La convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata a mezzo avviso scritto da inviarsi al domicilio del socio, anche non raccomandato, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo contenente oltre che al luogo e alla data di convocazione anche l'O.d.G. degli argomenti da discutere, oppure la convocazione può avvenire con l'affissione di apposito avviso presso la sede dell'associazione. In entrambi i casi, la convocazione dovrà avvenire almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita.

L'assemblea dovrà essere riunita in forma ordinaria almeno una volta l'anno mentre potrà essere convocata in forma straordinaria dal Consiglio Direttivo, su iniziativa dello stesso o su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci e inoltrata al Consiglio Direttivo che dovrà procedere senza indugio alla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea sarà valida se presenti almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero dei presenti.

La prima e la seconda convocazione possono essere indette anche nella stessa giornata con almeno mezz'ora di ritardo l'una dall'altra.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c., e quindi in prima convocazione, le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere relative alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto ed alla ratifica dell'esclusione dei soci, di cui all'art. 6 del presente statuto, sono prese in prima convocazione, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ma sempre con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, l'assemblea convocata sia in prima che in seconda convocazione, potrà deliberare con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Non sono ammesse deleghe.

Tutte le delibere dell'Assemblea saranno prese per voto palese ad esclusione della elezione del Consiglio Direttivo che sarà effettuata a scrutinio segreto. Per tale elezione verrà nominata una Commissione Elettorale composta da un Presidente e da 2 (due) scrutatori che saranno, rispettivamente, il socio più anziano e i 2 (due) soci più giovani.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

La convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente o al Vice Presidente, mediante esposizione di avviso all'albo sociale con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato per le vie brevi dal Presidente o dal Vice Presidente o da altri consiglieri su mandato di questi, con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, stabilire di riunirsi in uno o più giorni fissi di ogni mese senza necessità di alcun successivo preavviso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo saranno ammessi i soci che lo desiderano. Ai soci presenti, potrà essere attribuito il diritto di intervenire ai lavori del consiglio direttivo. In ogni caso, tutti gli interventi dei soci presenti dovranno essere riportati nel verbale della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno validità, qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario, o in sua assenza un incaricato designato in ogni riunione, dovrà redigere il verbale della seduta, che sarà a sua volta sottoscritto dal redattore stesso e dal Presidente.

Alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, i consiglieri dovranno eleggere fra di loro:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo saranno prese per alzata di mano con la sola eccezione della nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario che potranno avvenire a scrutinio segreto, su richiesta di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea scelti anche fra i soci dell'Associazione. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica di Probiviro è gratuita.

Le cariche di Consigliere e Probiviro sono incompatibili tra loro: pertanto una stessa persona non potrà ricoprire due o più cariche associative.

Art. 17 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'assemblea dei soci può deliberare la nomina di un Collegio dei Revisori che sarà composto da un minimo di uno e un massimo di tre membri effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dura in carica lo stesso periodo del consiglio direttivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e l'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere e con i membri del consiglio direttivo non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.

Il Collegio dei Revisori cura la tenuta del libro delle adunanze dei revisori e partecipa di diritto alle assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto se non sulle materie specifiche in cui viene richiesto dalla legge o dal presente statuto.

Verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando i pareri ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea dei soci.

Art. 18 - Controversie

I soci ed il consiglio sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'atto che le determina, la decisione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni statutarie o derivanti da deliberazioni della assemblea o del Consiglio Direttivo, nonché quelle concernenti la esclusione del socio, qualora il socio escluso non preferisca adire la magistratura Ordinaria a norma dell'articolo 24, terzo comma, Codice Civile.

I Probiviri decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli compositori, secondo equità e con dispensa da ogni formalità di procedura.

TITOLO IV - LIBRI SOCIALI

Art. 19 - Libri Sociali

Sono libri sociali:

- a) il Libro Soci nel quale verranno cronologicamente iscritti i soci, con i propri dati anagrafici e il domicilio a cui inoltrare la corrispondenza. Sarà inoltre, aggiornato con i versamenti della quota annuale di associazione, stabilita di anno in anno dall'Assemblea;
- b) il Libro Verbali del Consiglio Direttivo nel quale verranno trascritti gli O.d.G. del Consiglio Direttivo, gli interventi dei Consiglieri e dei soci presenti, l'esito delle votazioni; sarà sottoscritto ad

ogni riunione dal Segretario e dal Presidente o Vice Presidente e sottoposto ad approvazione alla riunione successiva;

c) il libro verbali dell'Assemblea nel quale verranno trascritti gli O.d.G. dell'Assemblea, gli interventi dei soci presenti, l'esito delle votazioni; sarà sottoscritto dal Segretario e dal Presidente;

d) il libro verbali del Collegio dei Revisori, qualora nominato dall'assemblea dei soci.

Tutti i libri saranno custoditi dal Segretario, presso la sede dell'associazione che dovrà esibirli a richiesta del Consiglio Direttivo e, per quanto riguarda il libro soci e verbali, a richiesta di qualsiasi socio.

VISTO: IL PRESIDENTE